

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2004

relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché all'approvazione e alla firma del memorandum d'intesa che lo accompagna

(2004/903/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica di San Marino un accordo inteso ad assicurare l'adozione, da parte della Repubblica di San Marino, di misure equivalenti a quelle da applicare all'interno della Comunità, al fine di consentire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
- (2) Il testo dell'accordo, scaturito dai negoziati, riflette debitamente le direttive di negoziato del Consiglio. È accompagnato da un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di San Marino.
- (3) Fatta salva l'adozione in data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo, è opportuno firmare tali due documenti, già vistati in data 12 luglio 2004, e ottenere conferma dell'approvazione del memorandum d'intesa da parte del Consiglio,

Fatta salva l'adozione in data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l'accordo ed il memorandum d'intesa che lo accompagna nonché le lettere della Comunità europea che devono essere scambiate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo e dell'ultimo paragrafo del memorandum d'intesa.

Il memorandum d'intesa è approvato dal Consiglio.

I testi dell'accordo e del memorandum d'intesa sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST